



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 12/06/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**SCAFI PAOLO**, Presidente

**LAMBERTI GIORDANO**, Relatore

**APPIGNANI LORENZO**, Giudice

in data 12/06/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 106/2022 depositato il 07/12/2022

**proposto da**

Ivano Tarabini - TRBVNI83B18E507A

**Difeso da**

Laura Rota - RTOLRA64A50E507N

**ed elettivamente domiciliato presso** [laura.rota@lecco.pecavvocati.it](mailto:laura.rota@lecco.pecavvocati.it)

**contro**

Comune di Bema - Via Roma 32 23010 Bema SO

**elettivamente domiciliato presso** [protocollo.bema@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo.bema@cert.provincia.so.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INVITO AL PAGAMENTO n. TARI 2022 TARI 2022

**proposto da**

Roberto Tarabini - TRBRRT80M20E507T

**Difeso da**

Laura Rota - RTOLRA64A50E507N

**ed elettivamente domiciliato presso** [laura.rota@lecco.pecavvocati.it](mailto:laura.rota@lecco.pecavvocati.it)

**contro**

Comune di Bema - Via Roma 32 23010 Bema SO

**elettivamente domiciliato presso** protocollo.bema@cert.provincia.so.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INVITO AL PAGAMENTO n. TASSA RIFIUTI 2022 TARI 2022

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

come in atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti: 1) avviso di pagamento TARI - Tassa Rifiuti 2022, ricevuto in data 06.07.2022, dell'importo complessivo di €96, relativo all'utenza domestica intestata a Tarabini Ivano per l'unità immobiliare sita in Bema (SO), località Pegolotta; 2) avviso di pagamento TARI - Tassa Rifiuti 2022, ricevuto in data 06.07.2022, dell'importo complessivo di €98, relativo all'utenza domestica intestata a Tarabini Roberto per l'unità immobiliare sita in Bema (SO), località Pegolotta.

A tal fine, parte ricorrente espone che i ricorrenti sono comproprietari, ciascuno per la quota del 50%, dell'immobile sito in Bema (SO), località Pegolotta, composto da due distinte unità immobiliari poste l'una al piano terra e l'altra al piano primo del fabbricato. Più precisamente, Tarabini Roberto è intestatario dell'utenza TARI relativa all'unità immobiliare contraddistinta catastalmente al foglio 07, particella 158, sub. 1, cat. A11, mq 55, mentre Tarabini Ivano è intestatario dell'utenza relativa all'unità immobiliare contraddistinta catastalmente al foglio 07, particella 158, sub. 2, cat. A11, mq 54.

Nessuno dei due ricorrenti è residente nel Comune di Bema ed anche in ragione di tale circostanza contestano che la determinazione dell'imposta sia sproporzionata, oltre che illegittima.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte ricorrente contesta la determinazione degli importi dovuti a titolo di TARI – Tassa Rifiuti 2022, in quanto

basata sulla non corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari, oltre che sull'applicazione di un'erronea presunzione relativa al numero di occupanti dell'immobile.

Nello specifico, rivendica che il numero degli occupanti l'immobile non è quello presunto dal Comune, ma quello che risulta all'anagrafe dei rispettivi comuni di residenza.

Precisa inoltre che l'immobile è utilizzato solo saltuariamente, anche in ragione del fatto che lo stesso è situato in una zona impervia del territorio comunale, ed è quasi totalmente privo dei servizi necessari per renderlo abitabile. Lo stesso dicasi per il servizio di raccolta rifiuti che nemmeno raggiunge l'immobile.

Il ricorso è fondato.

Il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" (approvato con delibera del 25.09.2020 e successivamente modificato con delibera n.10 del 24.04.2021 attualmente in vigore) prevede che (art. 19): "per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. (...). Per le utenze domestiche condotte da 4 soggetti non residenti nel Comune (...) si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità".

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, per le utenze intestate a soggetti non residenti e per le quali non è possibile stabilire il numero dei componenti del nucleo familiare, il Comune può stabilire un criterio presuntivo per la determinazione del numero degli occupanti, ma tale criterio non può essere assoluto (cfr. Corte di Cassazione n. 8383/2013).

Nel caso in esame, sussiste una valida prova atta a dimostrare che l'immobile sia occupato da un minor numero di persone rispetto alla presunzione sulla quale si basano gli atti impugnati, dal momento che, in base alle certificazioni prodotte dai ricorrenti, i loro nuclei famigliari sono composti da una sola persona.

Il contesto in cui risulta collocato l'immobile ed il dato per cui lo stesso non beneficerebbe dei servizi essenziali, non essendo servito neppure dal servizio di raccolta dei rifiuti, in assenza di ogni rilievo al riguardo da parte del comune, depongono anch'essi nel senso di ritenere ragionevolmente improbabile che le due unità immobiliari possano essere fruite da un maggior numero di persone rispetto ai loro proprietari.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendo il Comune rideterminare il dovuto, in riferimento all'annualità impugnata, in conformità alla presente decisione.

Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato. Spese compensate.

Il Presidente

Il Giudice rel.

P. Scafi

G. Lamberti